



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO

**PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE DI
ELEVATA PROFESSIONALITA’
DI CUI AL D.Lgs 165/2001
E PER INCARICHI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI CUI AL D. Lgs 163/2006**

CAPO I

ART. 1

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO O DEGLI INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1.L’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, per la copertura dei posti di responsabili di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione nei limiti del 5% della dotazione organica sulla base di una comprovata qualificazione professionale e del possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2.La procedura per l’individuazione dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di dirigente o di esperto o di Funzionario direttivo assunto con contratto a tempo determinato, deve prevedere un’adeguata pubblicizzazione del relativo avviso.

3.Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, avvia la procedura.

4.Con motivata deliberazione, la Giunta può autorizzare la stipula di contratti di cui al presente articolo anche in deroga alla procedura ad evidenza pubblica, quando specifiche esperienze lavorative effettuate presso l’Ente e/o nel territorio comprovino l’ esistenza dei requisiti di professionalità necessari al perseguimento degli obiettivi programmati.

5.I curricula dei soggetti interessati saranno valutati considerando prioritariamente i seguenti elementi:

le esperienze • amministrative, gestionali e professionali acquisite;

la competenza • professionale e la qualificazione culturale (anche desumibile dai titoli di studio) in relazione all’ incarico da ricoprire;

6.L' analisi delle istanze dei candidati e dei relativi curricula viene effettuata dal Sindaco che può avvalersi della collaborazione del Direttore Generale e/o del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale o avvalersi di specializzate società.

7.Il Sindaco, con provvedimento motivato nomina il Responsabile o il funzionario, fermo restando il carattere "intuitu personae" del provvedimento d' incarico.

8.Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l' instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

9.Sono regolati con contratto di lavoro ed hanno lo stesso contenuto minimo di quelli previsti per i Responsabili e dipendenti a tempo indeterminato.

10.Il personale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è incardinato nell' incarico mediante decreto del Sindaco.

11.Ad esso si applicano, per tutta la durata dell' incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i Responsabili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

12.I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

13.Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

14.Il trattamento economico e l' eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell' ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l' ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art. 45 del D.L.vo 30/12/92, n. 504 e successive modificazioni.

CAPO II

ART. 2

OGGETTO - FINALITA' - AMBITO APPLICATIVO

1. La disciplina di cui al presente capo riguarda il conferimento da parte dell'Amministrazione di incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei alla P.A. in riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del T.U.P.I. (D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni), nonché dall'art. 3, comma 56, L. n. 244 del 24.12.07 e 46 del D.L. 112 del 25-06-2008.

2. Le disposizioni seguenti sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi esterni e il contenimento degli stessi mediante la fissazione di limiti, criteri e modalità.

3. Tali disposizioni riguardano le seguenti procedure di affidamento:

a) affidamento di incarichi di studio individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/94 che all'art.5 determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarico è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) affidamento di incarichi di ricerca che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;

c) affidamento di consulenze che riguardano le richieste di pareri ad esperti;

d) affidamento di incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità affidati a soggetti con specializzazione anche universitaria;

e) affidamento di incarichi esterni a soggetti iscritti o non in albi professionali.

4. Il contenuto degli incarichi sopra elencati coincide con i rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 che 2230 del codice civile.

5. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli appalti, agli incarichi attinenti servizi di ingegneria e di architettura di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., agli incarichi conferiti a persone giuridiche nonché alle esternalizzazioni dei servizi.

ART.3 AMMISSIBILITÀ DEGLI INCARICHI

1. Allo scopo di utilizzare e valorizzare al massimo le risorse tecnico-professionali interne, è consentito avvalersi dell'affidamento di incarichi nelle tipologie di cui all'art.2 a soggetti esterni all'Amministrazione esclusivamente per prestazioni di elevata professionalità e relative a situazioni di natura straordinaria, per periodi determinati e obiettivi specifici, qualora le relative prestazioni ed attività:

a) non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;

b) non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro, ovvero sussistano oggettive carenze di strumentazione tecnica.

2. Nella determinazione del Funzionario Responsabile con la quale si dispone di procedere all'affidamento di incarico professionale e di collaborazione di elevata professionalità devono essere espressamente specificati i motivi, con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente ed alla individuazione del professionista incaricato.

3. Con il medesimo atto deve essere approvata la bozza di convenzione nella quale devono essere specificati l'oggetto, la durata ed il compenso percepito dal professionista.

4. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche né per far fronte ad esigenze ordinarie dell'Amministrazione.

5. Non sono ammissibili incarichi professionali non afferenti ad attività istituzionali previste dalla legge, o che, in alternativa, non siano inclusi nella programmazione approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2 del d.Lgs. 267/2000.

ART.4 RESPONSABILITÀ

1.La mancata sussistenza delle condizioni esplicitate negli artt. 2 e 3 comporta la nullità dell'incarico e configura responsabilità erariale a carico del Funzionario Responsabile interessato.

2.L'affidamento di incarichi e collaborazioni a professionisti in deroga alle procedure previste nel presente regolamento deve essere motivato in ragione dell'alta specialità della materia e della riconosciuta e comprovata elevata professionalità del soggetto incaricato.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

1.L'Ufficio interessato predispone un apposito avviso contenente i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo di svolgimento dell'incarico e modalità di coordinamento con l'Amministrazione per la realizzazione dello stesso;
- e) compenso per la prestazione richiesta, adeguatamente motivato, nonché le informazioni relative alle modalità di pagamento, trattamento fiscale e previdenziale ed eventuali cause di sospensione della prestazione e, infine, struttura amministrativa di riferimento e Responsabile del procedimento.

2.L'avviso stabilisce inoltre il termine per la presentazione dei *curricula* e delle offerte, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione ed il termine di conclusione della procedura.

3.E' comunque indispensabile, per la partecipazione alla selezione, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere precedenti penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimento amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, nonché assenza di carichi pendenti;
- d) essere in possesso dei requisiti della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ART. 6 PROCEDURA COMPARATIVA

1.L'Ufficio interessato valuta i *curricula* presentati, eventualmente avvalendosi di una commissione che comprenda rappresentanti del settore che utilizza la collaborazione, attribuendo un punteggio ai seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;

- b) esperienze già maturate nelle attività oggetto dell'incarico da conferire;
- c) metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) altri elementi stabiliti dall'Amministrazione ed indicati nell'avviso.

2. Qualora la durata dell'attività dovesse protrarsi oltre i tre mesi, l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche ovvero, la presentazione di progetti e/o proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.

ART.7

PROCEDURE PER FORMAZIONE ELENCHI

1. Per esigenze di flessibilità e celerità e relativamente agli incarichi ricorrenti, l'Amministrazione potrà predisporre elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di specifici requisiti da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.

2. Allo scopo l'Ufficio interessato procederà alla predisposizione di avvisi pubblici finalizzati alla realizzazione dei suddetti elenchi, da aggiornare con cadenza annuale, con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione intervenute. Si applica comunque la disciplina di settore prevista dalla normativa regolamentare locale, per speciali categorie di incaricandi.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere comunque ad apposita selezione pubblica aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità dell'incarico da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato, attivando una procedura comparativa con pubblicazione di apposito avviso.

4. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, il quale è tenuto ad allegare all'istanza, pena esclusione, la documentazione prevista nell'avviso.

5. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

6. L'iscrizione negli elenchi od il suo diniego è disposta con Determinazione del Funzionario Responsabile.

7. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro *curricula*.

8. Gli elenchi di professionisti in vigore sono pubblici.

ART.8

REQUISITI PER LA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

1. Possono essere iscritti negli elenchi soltanto i professionisti con almeno tre anni di iscrizione negli albi professionali e gli studi associati il cui capogruppo possieda tale anzianità di iscrizione all'albo, ovvero i professionisti non iscritti in albi che documentino il possesso di adeguata esperienza e attività svolta nell'ultimo triennio.

2.Si applicano per quanto compatibili le disposizioni che pongono limiti alla possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al D.Lg.vo 163/2006.

ART. 9

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI

1.Gli incarichi professionali sono affidati con determinazione del Funzionario Responsabile, adeguatamente motivata, che, oltre a quanto previsto dall'art. 1, tenga altresì conto del rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e dei seguenti aspetti:

- a) anzianità di iscrizione nell'elenco;
- b) attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;
- c) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, tenuto conto del valore complessivo degli incarichi affidati;
- d) necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
- e) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

ART. 10

CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA E SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1.In analogia a quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può conferire incarichi in via diretta per importi inferiori a euro 10.000,00. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato tra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico, assicurando comunque una adeguata rotazione degli incarichi.

2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando le procedure selettive, di cui agli artt. 5 e seguenti, siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure sopra dette;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

ART. 11

CONVENZIONI

1.Le convenzioni per i singoli incarichi, da approvare con la determinazione che dispone l'affidamento, devono precisamente determinare l'oggetto, modalità e tempi di esecuzione dell'incarico, e modalità di pagamento del corrispettivo.

2.Devono prevedere espressamente penalità connesse al mancato rispetto dei tempi e delle modalità previste nonché una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti

professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

3.L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

ART. 12 CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI CORRENTI

1.Per la comparazione delle offerte e la determinazione dei corrispettivi degli incarichi e delle prestazioni di servizi viene fatto riferimento alle riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, viene presa come riferimento la tariffa minima ed i ribassi sulla stessa.

2.Nei casi nei quali sia prevista una tariffa professionale l'ufficio competente determina preventivamente il corrispettivo a base d'asta soggetto a ribasso in sede di procedura selettiva ovvero in sede di negoziato in caso di affidamento diretto. Qualora si tratti di opera dell'ingegno e dell'arte per le quali non sia possibile costruire un corrispettivo d'ufficio, si procede richiedendo direttamente al prestatore l'entità del medesimo e su quest'ultima si opera il negoziato.

ART. 13 REGISTRO DEGLI INCARICHI

1.È istituito, presso l'Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente, un registro generale degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti (provvedimento di incarico completo dell'indicazione del soggetto percettore, ragione dell'incarico e ammontare del compenso erogato). Detto registro è pubblico ed è pubblicato annualmente sul sito web istituzionale dell'Ente.

ART. 14 GESTIONE E CONTROLLO

1.L'Ufficio di Segreteria Generale cura:

- a) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli incarichi;
- b) la verifica dell'espletamento delle forme di pubblicità previste dal presente regolamento e altre disposizioni legislative.

2.Gli Uffici competenti provvedono:

- a) la ricezione delle domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti;
- b) la preparazione e alla redazione delle determinazioni di incarico in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore e dal presente regolamento;
- c) al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e del puntuale perfetto adempimento dello stesso;
- d) a fornire all'Ufficio competente ogni indicazione utile alla tenuta e l'aggiornamento del registro degli incarichi.

ART. 15 ESCLUSIONI

1. Rimangono escluse dalla disciplina di cui al presente Capo, oltre ai rapporti previsti dall'art. 1, i componenti degli organismi di controllo interni e del Nucleo di valutazione.

2. Sono parimenti escluse le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in modo saltuario e che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Amministrazione e svolta in maniera del tutto autonoma, ancorché ricomprese nelle fattispecie di cui all'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

ART. 16

DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. I contratti di collaborazione non possono essere rinnovati.

2. L'Amministrazione potrà procedere ad una eventuale proroga nel caso di interesse motivato ed al solo fine di completare i progetti e per ritardi che non siano comunque imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per le attività individuate.

3. Alla determinazione del compenso provvede l'Ufficio interessato, che lo stabilisce in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità dell'attività e dell'utilizzo di mezzi e strumenti propri del collaboratore, garantendo la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

4. Salvo diversa pattuizione contrattuale, la liquidazione avviene a conclusione dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 17

VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in modo particolare quando lo stesso sia correlato a fasi di sviluppo, verificando la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi definiti.

2. Qualora i risultati risultino insoddisfacenti o non conformi a quanto richiesto, al soggetto incaricato può essere richiesto di integrare gli stessi entro un termine definito, comunque non superiore a novanta giorni, in alternativa si potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

3. In caso di risultati parzialmente soddisfacenti, può essere richiesta all'incaricato una integrazione nei termini di cui al punto precedente, ovvero procedere alla liquidazione parziale del compenso pattuito.

ART. 18

PUBBLICITÀ ED EFFICACIA DEGLI INCARICHI

1. Gli avvisi di cui all'art. 8 dovranno essere adeguatamente pubblicizzati tramite il sito dell'Amministrazione ed attraverso altri mezzi di comunicazione, al pari dell'esito della procedura comparativa.

2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito dell'Amministrazione.

CAPO III

ART. 19
CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

1. S'intendono disciplinati dal presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 90, comma 6, e 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e in coerenza con l'art. 2 del presente regolamento, i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientranti nella materia degli appalti pubblici e della pianificazione territoriale.

2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi.

3. L'Amministrazione affida i predetti incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro oneri fiscali esclusi, a titolo esemplificativo:

- studi di fattibilità, progettazione dei lavori, pianificazione, anche urbanistica e validazione,
- direzione dei lavori,
- direzione operativa dei lavori,
- attività di supporto al R.U.P.,
- coordinamento della sicurezza,
- collaudo tecnico amministrativo o specialistico
- rilievi e redazione di elaborati grafici, di calcolo e specialistici,
- verifiche di sicurezza, prevenzione incendi e di idoneità statica,
- restauratore di beni culturali ed archeologici,
- indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi, etc.,
- frazionamenti e stati di consistenza,

4. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e in particolare dagli articoli 91, 130 e 141 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione e secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del predetto decreto.

5. Qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 10.000,00 Euro, oneri fiscali esclusi, si potrà invece procedere con l'affidamento diretto dei predetti servizi tecnici professionali, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso il ribasso dell'importo della prestazione viene negoziato tra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico, assicurando comunque un'adeguata rotazione degli incarichi.

6. Resta inteso che i servizi tecnici professionali di importo pari o superiore a 100.000,00 euro sono affidati con gara pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri ed in conformità dei principi di cui al predetto decreto.

ART. 20
NORME FINALI

1. Il presente regolamento costituisce integrazione e forma parte integrante e sostanziale del "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" del comune di Castel del Piano.

2. Il nuovo testo sostituisce il regolamento approvato con precedente deliberazione della G.C. n. 58 del 28/04/2008.

